



Comune di San Gimignano

**REGOLAMENTO COMUNALE DELLA TOPONOMASTICA
E DELLA NUMERAZIONE CIVICA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21/07/2025
Entrato in vigore il 18/08/2025

Indice generale

Titolo I - Disposizioni di carattere generale.....	3
Art. 1 - Contenuti e obiettivi.....	3
Art. 2 - Disciplina degli adempimenti toponomastici.....	3
Art. 3 - Normativa di riferimento.....	3
Art. 4 - Elaborati costitutivi.....	4
Art. 5 - Organi e Uffici competenti.....	4
Art. 6 - Funzioni e competenze degli Uffici.....	5
Titolo II – Disciplina per l'intitolazione delle aree di circolazione.....	5
Art. 7 - Disposizioni generali.....	5
Art. 8 - Area di circolazione.....	5
Art. 9 - Toponimo stradale.....	6
Art. 10 - Criteri generali per la definizione della denominazione.....	6
Art. 11 - Aggiornamento della denominazione esistente.....	7
Art. 12 - Denominazione su aree di nuova realizzazione.....	7
Titolo III - Disciplina per l'assegnazione della numerazione civica.....	7
Art. 13 - Accesso.....	7
Art. 14 - La numerazione civica esterna e interna.....	8
Art. 15 - Criteri generali per l'attribuzione della nuova numerazione civica.....	8
Art. 16 - Modalità di attribuzione della numerazione civica esterna.....	9
Art. 17 - Modalità di attribuzione della numerazione civica interna.....	10
Art. 18 - Apposizione cassette postali domiciliari.....	10
Titolo IV - Modalità operative e criteri per le nuove assegnazioni.....	11
Art. 19 - Criteri per l'apposizione delle targhe viarie.....	11
Art. 20 - Criteri per l'apposizione delle targhe della numerazione civica.....	11
Titolo V - Vigilanza, responsabilità, sanzioni e disposizioni finali.....	12
Art. 21 - Obblighi dei proprietari e/o amministratori.....	12
Art. 22 - Vigilanza.....	13
Art. 23 - Sanzioni.....	14
Art. 24 - Pubblicità e trasparenza.....	14
Art. 25 - Rinvio.....	14
Art. 26 - Entrata in vigore e abrogazioni.....	14
REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E DELLA.....	15
NUMERAZIONE CIVICA.....	15
ALLEGATI.....	15
ALLEGATO 1 - Caratteristiche delle targhe dei numeri civici.....	16
ALLEGATO 2 - Glossario.....	17

Titolo I - Disposizioni di carattere generale

Art. 1 - Contenuti e obiettivi

1. Il Regolamento Comunale della Toponomastica e della Numerazione Civica del Comune di San Gimignano, elaborato ai sensi delle normative vigenti in materia di toponomastica, è lo strumento che delinea le procedure e i criteri per la denominazione degli assi viari, degli ambiti di circolazione pubblici e privati, della numerazione civica, le modalità di intitolazione di impianti ed edifici pubblici e per l'installazione di epigrafi commemorative.
2. Il Regolamento disciplina la materia toponomastica e la numerazione civica, al fine di una razionale e sistematica classificazione delle aree di circolazione, mediante l'attribuzione o l'aggiornamento della nomenclatura e della numerazione civica esterna ed interna.
3. Il Regolamento si pone l'obiettivo di uniformare in maniera omogenea e coerente, la denominazione esistente del territorio comunale di San Gimignano, nel rispetto della storia toponomastica locale e in linea con l'identità culturale e civile del territorio, così come previsto della normativa nazionale.

Art. 2 - Disciplina degli adempimenti toponomastici

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) la materia toponomastica, con l'intento di pervenire ad una razionale e sistematica denominazione delle aree di circolazione;
 - b) gli adempimenti topografici ed ecografici relativi all'attribuzione ed aggiornamento della numerazione civica esterna ed interna.
2. L'attribuzione della numerazione civica e della toponomastica è di competenza esclusiva dell'Amministrazione Comunale.
3. I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione sono approvati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente Regolamento.

Art. 3 - Normativa di riferimento

1. I provvedimenti concernenti la gestione della toponomastica sono disciplinati a livello nazionale e locale, sia in modo diretto che indiretto.
2. La normativa diretta comprende le disposizioni in materia di anagrafe, statistica, tutela dei beni culturali e ambientali e il codice della strada.
3. La normativa indiretta comprende le disposizioni in materia urbanistico/edilizia degli enti nazionali e locali.
4. La normativa nazionale di riferimento è la seguente:
 - a) R.D.L. 10.05.1923, n. 1158, convertito senza modifiche nella L. 17.04.1925, n. 473;

- b) L. 23.06.1927, n. 1188 “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei”;
 - c) l’art. 10, comma primo, L. 24.12.1954, n. 1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”;
 - d) Regolamento Anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30.05.1989, n. 223 “Nuovo Regolamento Anagrafico”;
 - e) Istat Anagrafe della popolazione - Metodi e norme Serie B n. 29/1992 e successive modifiche e integrazioni;
 - f) Nota Istat n. 912/2014/P del 15 gennaio 2014;
 - g) Istat “Istruzioni per l’ordinamento ecografico - Aggiornamento al 1 Agosto 2018”;
 - h) Le circolari del Ministero dell’Interno in materia di Toponomastica.
5. Normativa locale di riferimento:
- a) Legge Regionale 65/2014;
 - b) Piano Operativo Comunale vigente;
 - c) Regolamento Edilizio Comunale vigente.
6. Si intendono recepite le modificazioni o integrazioni che saranno rese obbligatorie da successive leggi nazionali, regionali e comunali in materia, che permettano l’immediata applicazione senza ulteriori provvedimenti.
7. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione in materia di Toponomastica.

Art. 4 - Elaborati costitutivi

1. Il Regolamento della Toponomastica e della Numerazione Civica è costituito dai seguenti documenti:
- Allegato 1. Caratteristiche delle targhe dei numeri civici;
 - Allegato 2. Glossario.

Art. 5 - Organi e Uffici competenti

1. Ai sensi degli artt. 41- 42 del DPR 223/89 e s.m.i. il Comune attribuisce il toponimo alle aree di circolazione e assegna i numeri civici agli accessi dei fabbricati.
2. Per l’attuazione delle materie disciplinate dal presente Regolamento, il Comune si avvale:
- a) Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Siena per l’autorizzazione all’intitolazione delle aree di circolazione;
 - b) Giunta Comunale;
 - c) Settore Servizi Demografici;
 - d) Ufficio Tecnico nel ruolo di supporto agli uffici competenti.

Art. 6 - Funzioni e competenze degli Uffici

1. L'Ufficio Servizi Demografici, o altro eventuale ufficio o unità operativa individuata dall'amministrazione comunale, svolgono le seguenti funzioni:
 - adempimenti tecnico-amministrativi necessari per le finalità di cui all'art. 1 del Regolamento;
 - aggiornamento e attività di coordinamento del "Portale della Toponomastica" della base cartografica, costituita dalla CTR e del grafo stradale, dell'onomastica stradale e della numerazione civica;
 - coordinamento con tutti gli uffici comunali per lo scambio di informazioni.
2. Ogni ufficio che predisponga atti o assuma provvedimenti con attinenze toponomastiche è tenuto ad informare l'ufficio di cui al comma 1, anche preliminarmente, trasmettendo la documentazione completa di riferimento.
3. Gli organi e gli uffici competenti, per quanto concerne gli adempimenti onomastici ed ecografici, si avvalgono del Sistema Informativo Territoriale (SIT).
4. L'attività di natura tecnico-operativa relativa alla numerazione civica e la posa in opera di targhe via o di targhette possono essere affidate a soggetti esterni all'amministrazione, fermo restando l'attività di coordinamento e controllo in capo all'ufficio di cui al comma 1.

Titolo II – Disciplina per l'intitolazione delle aree di circolazione

Art. 7 - Disposizioni generali

1. In considerazione della conformazione delle infrastrutture stradali presenti sul territorio comunale e della relativa evoluzione storica, al fine dell'adeguamento della toponomastica alla specifica disciplina in materia, sono stati individuati e definiti gli elementi che costituiscono la base di riferimento per la definizione di tutti gli elementi componenti l'ordinamento ecografico.

Art. 8 - Area di circolazione

1. Costituisce distinta area di circolazione ogni via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo o simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale - comprese anche le strade private - purché aperto al pubblico e destinato alla viabilità (pedonale, ciclabile e veicolare).
2. Ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico, destinato alla viabilità di pedoni, veicoli e/o animali, costituisce una separata area di circolazione, che deve essere distinta con una propria denominazione da indicarsi su targhe (segnale nome-strada) di materiali e dimensioni conformi al Codice della Strada vigente.
3. La Denominazione Urbanistica Generica – DUG, identifica la tipologia di area di circolazione (via, piazza, salita, ecc.).

Art. 9 - Toponimo stradale

1. Per toponimo stradale si intende un nome che viene assegnato dal Comune a un'infrastruttura viabilistica per identificare gli accessi agli immobili e a sedi di attività economiche, a loro volta caratterizzati dal numero civico.
2. Il toponimo stradale comunale individua un'area del territorio comunale in cui si trova l'area specificatamente adibita alla circolazione. Lo stesso toponimo stradale può indicare un'area di circolazione ove sono presenti anche altre zone di suolo pubblico o aperte al pubblico diversamente attrezzate.
3. Il toponimo stradale è costituito dalla specie (DUG) e dalla denominazione (DUF – Denominazione Ufficiale) che può comprendere l'eventuale complemento alla specie (preposizioni non strettamente legate alla denominazione del toponimo come “dei, di, delle, la, il” ecc., ad esempio: Via dei Garofani) e l'eventuale complemento alla denominazione (i titoli onorifici e/o accademici e/o professionali e/o religiosi per i nomi propri: ad esempio, Via Generale Pietro Ardoino, Piazza Papa Giovanni Ventitreesimo).

Art. 10 - Criteri generali per la definizione della denominazione

1. Le aree di circolazione si dividono in due categorie a seconda che abbiano sviluppo lineare (via, viale, vicolo ecc..) o poligonale (largo, piazza, ecc..).
2. Per strada, strada antica, sentiero, parcheggio, arco si intendono aree di circolazione relative in maggior parte a percorsi ciclo pedonali e prive di abitazioni.
3. L'area di circolazione, quando sia costituita dall'insieme di percorsi destinati alla circolazione di veicoli a motore e animali, cicli e pedoni, assume una denominazione unica; quando questi siano completamente scollegati fra loro, potranno avere denominazioni indipendenti.
4. Nel caso di Case Sparse la denominazione dell'area di circolazione potrà essere integrata con il toponimo della località, mantenendo la numerazione dell'area di circolazione principale.
5. Non è ammessa la stessa denominazione per aree di circolazioni diverse. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione ed è compito dell'Ufficio Servizi Demografici individuare la relativa tipologia (via, viale, largo, piazza, ecc..).
6. La scelta del toponimo, indipendentemente dal fatto che indichi persone, località od altro deve risultare idonea, sotto ogni aspetto, a una funzione toponomastica.
7. Le aree di circolazione intitolate a persone devono riportare per esteso il nome proprio, senza abbreviazioni, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.
8. La denominazione delle aree di circolazione deliberate dalla Giunta Comunale, deve essere autorizzata dalla Prefettura competente per territorio.

Art. 11 - Aggiornamento della denominazione esistente

1. Per le aree di circolazione esistenti, qualora si renda necessaria la definizione di una nuova denominazione, si disciplina come segue:

- a) nel caso di territorio extraurbano: dovrà essere data la priorità alla denominazione storica presente sull'area interessata, desumibile dall'analisi dei toponimi ricavati da CTR, catasti storici (Leopoldino) e IGM. Nel caso non siano reperibili, si può procedere con le modalità previste nel territorio urbano;
- b) nel caso di territorio urbano: i nuovi nomi da assegnare, nel rispetto della normativa vigente, devono essere testimonianza dello sviluppo materiale e civile, legato a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, nazionale o internazionale. I personaggi devono essere deceduti da almeno 10 anni come previsto dalla Legge n. 1188 del 23/06/1927, salvo eccezioni indicate al comma 4 della stessa.

Art. 12 - Denominazione su aree di nuova realizzazione

1. Le nuove aree di circolazione, create sul territorio comunale, sono segnalate tempestivamente per essere inserite nella cartografia comunale, per procedere quindi alla loro denominazione e codifica nella banca dati, comunque prima dell'attribuzione dei numeri civici ai nuovi accessi.
2. Alle nuove diramazioni derivate da aree di circolazione esistenti, deve essere attribuita una nuova denominazione, al fine di limitare l'attribuzione di numeri civici derivati da quelli già esistenti e di denominare correttamente le nuove aree di circolazione.
3. La denominazione per le nuove aree di circolazione deve presentare, per quanto possibile, carattere di coerenza con le denominazioni già assegnate.

Titolo III - Disciplina per l'assegnazione della numerazione civica

Art. 13 - Accesso

1. Si definisce "accesso" su area di circolazione pubblica o aperta al pubblico, ogni conformazione fisica delle strutture edilizie o degli elementi stradali che consente il passaggio dalle aree private alle aree di circolazione pubbliche. Sono pertanto da considerare accessi su strada:
 - a) la parziale canalizzazione delle cunette da utilizzare per l'accesso alle aree retrostanti;
 - b) le interruzioni di recinzioni con o senza cancello verso le aree di viabilità pubblica o aperte al pubblico;
 - c) porte, portoni, cancelli che si immettono sul marciapiede o direttamente all'area di viabilità o aperte al pubblico;
 - d) gli accessi dai terreni agricoli che si immettono direttamente nella viabilità pubblica.
2. Ai sensi degli artt. 41 e 42 del D.P.R. 223/1989, è obbligo del Comune attribuire la numerazione civica agli accessi che conducono ad abitazioni, esercizi di attività e sedi di associazioni e simili.
3. Ad ogni accesso può essere attribuito un solo indirizzo (toponimo e numerazione civica) con le modalità specificate dal combinato di cui agli artt.8-9-10-13.

4. Gli accessi su area di circolazione pubblica o aperta al pubblico possono essere diretti o indiretti:
 - a) sono diretti quando dall'apertura su strada si accede direttamente all'immobile o immobili interessati;
 - b) sono indiretti quando dall'area di circolazione si accede ad una corte privata, sulla quale si affacciano gli immobili interessati.

Art. 14 - La numerazione civica esterna e interna

1. Per "numerazione civica esterna" si intendono i numeri che contraddistinguono gli accessi esterni:
 - a) direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione;
 - b) indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.
2. Per "numerazione civica interna" si intende quella che permette di individuare le unità ecografiche semplici componenti una singola unità ecografica complessa o più unità ecografiche complesse facenti capo ad uno stesso indirizzo. È costituita dall'insieme dei simboli che varcato l'accesso contrassegnato dal numero civico, consente di individuare in maniera univoca le singole sedi di dimora o di lavoro (unità ecografiche complesse); sono definiti accessi interni gli ingressi agli edifici posti all'interno di un'area privata (corti, cortili e simili) che contengono più unità ecografiche semplici, i numeri interni, invece, corrispondono alle unità immobiliari semplici (abitazioni, uffici, etc.) a cui non si accede direttamente dall'esterno ma da cortili, scale interne, ballatoi e simili.

Art. 15 - Criteri generali per l'attribuzione della nuova numerazione civica

1. Ogni area di circolazione ha una propria numerazione civica, ordinata secondo la successione naturale dei numeri (numerazione progressiva). Qualora la stessa numerazione sia di immediata lettura (ad esempio un accesso pedonale al quale è stato attribuito una numerazione "X", se dal sopralluogo emerge che nelle immediate vicinanze dello stesso accesso pedonale è presente un nuovo accesso carrabile all'unità ecografica, è possibile attribuire a quest'ultimo il numero "Xa" anche se non in ordine progressivo.
2. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale.

Art. 16 - Modalità di attribuzione della numerazione civica esterna

1. La numerazione civica deve essere applicata, a tutti gli accessi esterni, anche secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici ai sensi delle *"Istruzioni per l'ordinamento Ecografico" capo IV. "Numerazione civica e numerazione interna"*.
2. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni:

- a) direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione;
 - b) indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.
3. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri con le seguenti modalità:
 - a) il civico esterno deve essere composto da numeri arabi o da numeri con esponente letterale (es. 1/A).
4. All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, la numerazione civica deve essere effettuata in conformità alle seguenti disposizioni:
 - a) in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri pari al lato destro ed i numeri dispari al lato sinistro;
 - b) per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro alla periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale dal lato sinistro per proseguire in senso orario;
 - c) per le vie con andamento anulare la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale, avendo cura di assegnare i numeri mantenendo i dispari sul lato sinistro ed i numeri pari sul lato destro;
 - d) in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (es. piazza) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nell'area dalla via principale (o ritenuta tale) e proseguire da sinistra verso destra rispetto all'edificio pubblico (se presente), altrimenti dal primo fabbricato posto a sinistra dell'accesso alla piazza.
5. La numerazione delle case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata seguendo, ove possibile, i criteri sopra indicati.
6. In caso di edifici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.lgs 42/2004, di particolare pregio architettonico o di ruderi, è consentita l'installazione della targhetta della numerazione civica su palina, nel rispetto delle altezze di cui al comma 3 dell'Art. 20.
7. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.
8. La numerazione civica esterna può essere attribuita anche in presenza di aree non edificate, ma dedicate in modo permanente a residenza (p. es. campi nomadi attrezzati con caravan) o ad attività economiche purché siano recintate e provviste di un accesso all'area di circolazione.
9. Sono dotate di numerazione civica le aree con impianti tecnologici, che necessitano di servizi.
10. I tratti di area di circolazione che si dividono da quella principale finendo ciechi, vengono definiti rientri, mantengono la stessa denominazione e sono numerati come prosecuzione del lato della via seguendo il senso di percorrenza.

11. L'Ufficio Servizi Demografici può attribuire d'ufficio nuovi numeri civici in caso di assenza o di errata numerazione.
12. Nel caso in cui ad un accesso vengano attribuiti più numeri civici, l'identificazione della numerazione dovrà essere installata sia all'esterno che all'interno.

Art. 17 - Modalità di attribuzione della numerazione civica interna

1. Le modalità tecnico-operative per l'attribuzione della numerazione civica interna tengono conto delle direttive ISTAT in materia, salvaguardando, ove possibile la situazione esistente ed utilizzando i più idonei strumenti per la gestione del dato. Si suddivide in accessi interni e numeri interni.
2. La numerazione degli interni riguarda scale, appartamenti (occupati o meno) oppure edifici posti all'interno di un'area privata (corti, cortili ecc.) ed altri ambienti con ingresso indipendente destinati ad uso non abitativo (uffici, laboratori, ecc.) purché l'accesso sia sempre in comune.
3. I numeri civici interni debbono essere composti di regola solo da un numero (es. int. 1) oppure in casi eccezionali da numerazione civica esterna (vedi Allegato 2 punto 12).
4. La numerazione interna deve in ogni caso essere effettuata su tutte le singole unità immobiliari catastali corrispondenti alle unità ecografiche semplici.
5. La numerazione civica interna va effettuata per tutti i nuovi edifici o quelli interessati da interventi di ristrutturazione globale. Si procede alla numerazione delle scale solo se, all'interno di un determinato numero civico, vi sono più scale.
6. Qualora un appartamento abbia due o più entrate, si appone la numerazione su tutte le porte. Per accesso principale s'intende quello più utilizzato.
7. La numerazione delle unità ecografiche semplici, relativa all'attribuzione di numeri interni deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto e a seconda del posizionamento della scala; se presente, in senso orario se la rampa della scala raggiunge da sinistra il pianerottolo ove sono posti gli accessi alle unità ecografiche; in senso antiorario se la rampa raggiunge il pianerottolo da destra.

Art. 18 - Apposizione cassette postali domiciliari

1. L'apposizione delle cassette postali domiciliari dovrà avvenire secondo quanto disposto dal DM. 9 aprile 2001, Parte 2.5, artt. dal 45 al 48.

Titolo IV - Modalità operative e criteri per le nuove assegnazioni

Art. 19 - Criteri per l'apposizione delle targhe viarie

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe in materiali e dimensioni conformi al Codice della Strada vigente.

2. Le spese per l'onomastica (studio della cartografia, rilevazioni, apposizione di targhe e cartelli indicanti località, frazioni, strade, piazze ecc.) sono a carico del Comune (art. 10 Legge 1128/1954).
3. Le targhe stradali, facendo parte della segnaletica stradale, devono essere realizzate e posizionate in conformità agli artt. 125 e 133 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada. Sullo stesso supporto può essere inserito unicamente il segnale di senso unico (a logo).
4. Le targhe via da installare nelle zone sottoposte a tutela da vincoli sovraordinati, devono essere preliminarmente autorizzati dai relativi enti competenti.
5. Per le targhe da installare nei centri storici o comunque tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, sarà cura di questo comune redigere apposito allegato al presente Regolamento indicante le tipologie previste (materiali, dimensioni, colori e font), di concerto con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo.
6. Ove possibile la targa indicante l'onomastica stradale deve essere del tipo tradizionale monofacciale, applicata sui muri degli edifici o su apposite paline.
7. Le targhe toponomastiche particolari, oltre a riportare per esteso l'onomastica del toponimo (nome, cognome) potranno altresì indicare date di nascita e morte, qualifica o recare l'avvenimento e la data a cui si riferisce il toponimo.
8. Le caratteristiche fisiche delle targhe devono essere conformi a quanto specificato dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo cui le targhe devono essere con fondo bianco e scritte nere, con carattere minuscolo, di dimensioni variabili a seconda della grandezza della targa per consentirne la leggibilità ed una cornice perimetrale di colore blu.
9. Le targhe vanno poste all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione.
10. Il personale del Comune ed eventuali ditte affidatarie sono autorizzati all'apposizione di targhe viarie targhette numeri civici.

Art. 20 - Criteri per l'apposizione delle targhe della numerazione civica

1. I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiali e dimensioni conformi al Codice della Strada vigente, e avere le caratteristiche di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento.
2. I civici sulle recinzioni devono essere apposti ad una altezza da terra tale da permetterne la visibilità, a fianco dell'accesso pedonale o dove siano stati situati campanelli e cassette postali e devono essere ben visibili ed individuabili, non coperti da alberi o da altro e nel caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione, è necessario collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa.
3. Le targhette indicanti i numeri civici sono poste in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario o, in caso di cancello, sul pilastro destro ad un'altezza

compresa tra i 1,80 e i 2,50 metri dal suolo, salvo casi particolari che dovranno essere valutati dall'Ufficio Servizi Demografici.

4. Per i numeri civici da installare nei centri storici o comunque tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, sarà cura di questo comune redigere apposito allegato al presente Regolamento indicante le tipologie previste (materiali, dimensioni, colori e font), di concerto con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo.

Titolo V - Vigilanza, responsabilità, sanzioni e disposizioni finali

Art. 21 - Obblighi dei proprietari e/o amministratori

1. Nel caso di costruzioni di nuovi fabbricati o di aperture di nuovi ingressi in fabbricati esistenti, il proprietario o l'amministratore richiede al Comune l'attribuzione dei civici esterni. Tale richiesta deve essere effettuata entro l'ultimazione dei lavori (quando è possibile individuare l'ingresso da numerare) e comunque prima che il fabbricato o parte di esso possa essere occupato.
2. In caso di demolizione senza ricostruzione di fabbricati, o in caso di soppressione di porte esterne o cancelli di accesso, il proprietario o l'amministratore comunica al Comune, a demolizione o soppressione avvenuta, il numero o i numerici civici da abolire, richiedendo, eventualmente, nuovi numeri civici da attribuire.
3. In caso di ristrutturazione di fabbricati comportanti la realizzazione di nuovi accessi siano questi esterni o interni, il proprietario o l'amministratore è tenuto a richiedere al Comune i criteri per l'attribuzione dei numeri interni, i quali saranno apposti a spese del proprietario stesso.
4. Per quanto riguarda la costruzione di nuovi fabbricati, la ristrutturazione completa o parziale di unità immobiliari, il frazionamento o l'accorpamento di unità immobiliari, il proprietario o l'amministratore è tenuto a richiedere al Comune i criteri per l'attribuzione dei numeri interni, i quali saranno apposti a spese del proprietario stesso.
5. La domanda per l'attribuzione o aggiornamento della numerazione civica e i criteri per l'apposizione della numerazione interna, deve essere rivolta all'Ufficio Servizi Demografici, utilizzando, in via prioritaria, la sezione dedicata sullo Sportello telematico. La domanda dovrà essere corredata da un elaborato grafico, corrispondente all'ultimo titolo edilizio acquisito. Tale elaborato deve individuare gli accessi esterni al fabbricato e tutti gli accessi che immettono in ogni unità immobiliare.
6. Il Comune, a norma dell'art. 10 della Legge 1228 del 1954, può avvalersi della facoltà di addebitare al proprietario dell'immobile il costo della targhetta della numerazione civica esterna e della sua apposizione in uno dei seguenti modi da stabilire con apposita delibera di Giunta Comunale:
 - a) ponendo direttamente a carico dei proprietari sia l'acquisto che la posa in opera della targhetta nel rispetto delle caratteristiche di cui al comma 1;

- b) tramite personale proprio o ditta esterna incaricata della fornitura e della apposizione delle targhette, in tal caso il proprietario deve provvedere al pagamento del costo nei modi stabiliti con apposito atto.
7. E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati e delle unità edilizie di provvedere all'apposizione della numerazione civica esterna e numerazione interna secondo i criteri previsti dal presente Regolamento, entro 30 (trenta) giorni dalla fornitura da parte del Comune della targhetta relativa alla numerazione attribuita. Superato tale termine i soggetti suddetti saranno sottoposti alle sanzioni di cui all'Art. 22.
 8. Decorso inutilmente il periodo di cui al comma 5, i proprietari dei fabbricati e delle unità edilizie, oltre al pagamento della sanzione, sono obbligati nei successivi 15 giorni all'apposizione della numerazione civica interna secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.
 9. Decorso inutilmente anche il periodo di cui al comma 6, il numero civico verrà apposto dal Comune con spese a carico del proprietario.
 10. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici e recinzioni, sui quali siano apposti i cartelli indicatori di civici o targhe stradali, di mantenere gli stessi in buono stato di conservazione e di richiederne il reintegro in caso di rimozione o di scarsa leggibilità.
 11. Sarà cura della Polizia Municipale, così come previsto al comma 3 del successivo Art. 22, controllare l'avvenuta corretta installazione sia delle targhe via che della numerazione civica.

Art. 22 - Vigilanza

1. E' vietato a chiunque di utilizzare numerazioni esterne ed interne difformi dalle quelle indicate dal presente Regolamento.
2. E' vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale, le targhe relative all'onomastica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.
3. Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento sono tenuti l'Ufficio Servizi Demografici, l'Ufficio Tributi, l'Ufficio Urbanistica e la Polizia Municipale, ciascuno per quanto di propria competenza.
4. Gli uffici di cui al comma precedente, qualora accertino eventuali inadempimenti alla disciplina toponomastica, provvedono a segnalarli alla Polizia Municipale per l'attivazione dei procedimenti previsti dal presente Regolamento ivi compresa l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 23, salve ed impregiudicate le sanzioni di legge quando il fatto costituisca più grave illecito.

Art. 23 - Sanzioni

1. Chiunque utilizzi numerazioni esterne ed interne difformi dalle indicazioni previste dal presente Regolamento, distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €.

500,00 nella misura indicata nella seguente TABELLA (art. 16 comma 2 della L. 24-11- 1981 n. 689), con obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte:

Tipo di infrazione	Sanzione prevista	Pagamento misura ridotta
Attribuzione abusiva di numero civico	da € 25 a € 500	€ 50
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico	da € 25 a € 500	€ 50
Mancata esposizione della targhetta	da € 25 a € 500	€ 50
Apposizione di targhetta non regolamentare	da € 25 a € 500	€ 50
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhetta relative alla numerazione civica	da € 25 a € 500	€ 50

Art. 24 - Pubblicità e trasparenza

1 . Il presente regolamento è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di San Gimignano.

Art. 25 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di relazioni tra amministrazioni pubbliche e soggetti beneficiari di forme di sostegno economico.

Art. 26 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della relativa deliberazione di approvazione.

2. Il regolamento abroga ogni eventuale disposizione comunale in contrasto col presente testo.

**REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E DELLA
NUMERAZIONE CIVICA**

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Caratteristiche delle targhe dei numeri civici

Le targhe dei numeri civici del Comune di San Gimignano devono essere uniformate sulla base delle seguenti caratteristiche:

- **Forma:** rettangolare mm 180 (l) x mm 120 (h), con l'indicazione del numero e del nome, per esteso, dell'area di circolazione;
- **Colorazione:** scrittura nera su fondo grigio alluminio non riflettente;
- **Materiale:** alluminio;
- **Font:** art. 125 D.P.R. 495/92 – dimensione numero mm 65 (h) - dimensione scritta mm 10 (h);
- **Metodo Installazione:** colla siliconica (o altro per casi

particolari). Figura indicativa:



ALLEGATO 2 - Glossario

Le definizioni da assumere ai fini dell'applicazione del Regolamento Comunale della Toponomastica e della Numerazione Civica del Comune di San Gimignano sono le seguenti:

1. **toponomastica:** disciplina che regola in maniera ordinata la suddivisione del territorio e identifica gli elementi costitutivi dell'ambiente urbano e extraurbano, mediante nomi di realtà o di persone che valorizzino gli usi, le memorie e la storia locale, o che richiamino i grandi valori in cui si riconosce la comunità cittadina. La toponomastica, rientra nella categoria più vasta dell'onomastica, cioè lo studio dei nomi propri di tutti i generi, delle loro origini e dei processi di denominazione nell'ambito di una o più lingue o dialetti;
2. **toponimo:** nome proprio di un'entità geografica (centri abitati, case sparse, corsi d'acqua, rilievi, porzioni di territorio);
3. **odonimo:** toponimo stradale - nome proprio assegnato ad ogni area di circolazione. Il toponimo stradale individua un'area del territorio comunale ove è situata l'area specificatamente adibita alla circolazione;
4. **unità ecografica:** è costituita da uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone o all'esercizio di attività (abitazione, ufficio, laboratorio, negozio, ecc.). Può essere semplice, per cui ha un solo numero esterno, oppure complessa, e quindi presentare una numerazione anche interna;
5. **numerazione civica:** serie di numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono - direttamente o indirettamente - alle unità ecografiche semplici. Direttamente - quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione - indirettamente - quando si apre, invece, su corti, cortili, giardini;
6. **impianti collettivi:** ogni attrezzatura pubblica finalizzata all'uso sociale, culturale, ricreativo, ecc., quali scuole, parchi, giardini, strutture per lo sport e simili;
7. **epigrafi commemorative:** ogni iscrizione su targa o lapide posta a ricordo di eventi o persone degne della nota e della memoria collettiva della città;
8. **stradario:** è l'archivio contenente l'elenco completo delle aree di circolazione del Comune - ciascuna distinta da un odonimo - pubblicato sul sito internet e consultabile gratuitamente;

9. **indirizzario**: rappresenta un'estensione dello stradario comunale, che include la numerazione civica e la numerazione interna, unitamente agli eventuali esponenti;
10. **registro certificato dello Stradario e dell'Indirizzario comunale**: l'archivio contenente l'elenco completo delle aree di circolazione del Comune - così come integrato dalla numerazione civica e dalla numerazione interna, unitamente agli eventuali esponenti, in uso (indirizzario) – che riporta informazioni coerenti con i metodi e le norme dettate dall'ISTAT, nonché standardizzate rispetto alla banca dati dell'Archivio Nazionale degli Stradari e dei Numeri Civici (ANSC) – è contenuto nel Registro certificato dello Stradario e dell'Indirizzario comunale;
11. **ACI**: anagrafe comunale degli immobili, necessaria per attribuire ad uno stesso fabbricato un codice che raggruppa tutte le unità ecografiche semplici;
12. **percorso ecografico**: è un percorso che si sviluppa da una via o una strada e che, seguendo un particolare tragitto, porta all'ingresso di un'unità immobiliare.